

Legge regionale 14 novembre 2022 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2025

Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA).

Art. 5

(Soggetto attivo)

- 1.** Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso.
- 2.** L'imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario, ovvero titolare di altro diritto reale di godimento, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
- 3.** In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili all'1 gennaio dell'anno a cui l'imposta si riferisce.